



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. BERNAGOZZI"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado
Piazza XX settembre, 17 - 44015 Portomaggiore – Tel. (0532) 811048 – Fax (0532) 325546
e-mail: feic824002@istruzione.it PEC: feic824002@pec.istruzione.it C.F. 93085160385

Spett.le Howden SPA
Via Costanza Arconati, 1
20135 MILANO
RUI/IVASS N° B000114899
P. Iva: n° IT09743130156
Filiale di Salerno
089 – 564 79 21
Via Vicinanza, 16 – 84123 Salerno
salerno@pec.howdenspa.it

Rif. Determina Prot. N. 9750 del 28/07/2026

Oggetto: Lettera incarico del servizio di brokeraggio assicurativo

1. Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in esclusiva del servizio di consulenza e assistenza assicurativa (brokeraggio) a favore di Howden SpA.

In particolare, i compiti del Broker consistono in:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Istituto Scolastico è soggetto;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione di una proposta di programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Istituto Scolastico;
- c) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, nella predisposizione di capitolati, bandi e altri atti di gara da utilizzarsi per l'espletamento dell'appalto, ferma restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell'Istituto Scolastico di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie di Assicurazione;
- d) assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione, mediante il controllo delle polizze e appendici emesse dagli Assicuratori;
- e) gestione amministrativa, tecnica e contabile dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- f) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative dell'Istituto Scolastico e alle evoluzioni legislative e regolamentari;
- g) assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando l'Istituto Scolastico venga a trovarsi nella veste di danneggiato;
- h) segnalazione di eventuali nuove e/o diverse esigenze assicurative che emergano nel corso del rapporto.

Firmato digitalmente da ENRICO BERTOLI

Le prestazioni della presente convenzione dovranno essere adempiute dal broker secondo la disciplina di cui all'art. 1176 del c.c.

Il Broker incaricato non svolgerà alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento nei confronti dei competenti Uffici dell'Istituto Scolastico, né potrà impegnare lo stesso se non preventivamente autorizzato.

I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai competenti Organi dell'Amministrazione.

2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi dell'Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'IVASS, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

3. Divieti e obblighi a carico del broker

Al Broker viene espressamente vietato:

- a. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Istituto Scolastico;
- b. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Istituto Scolastico senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- c. cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

Il Broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Istituto Scolastico, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Istituto Scolastico stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.

Sono a carico del Broker tutte le spese e tutti gli oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

4. Compensi del Broker

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Istituto Scolastico al Broker per le attività previste dalla presente convenzione, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

L'attività del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi vigenti, con la provvigione mediamente riconosciuta dal mercato assicurativo, pari al 14%, calcolata sui premi assicurativi imponibili, per il tramite delle Compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le polizze.

Le provvigioni spettanti al Broker complessivamente non potranno essere superiori per l'intero periodo a euro 5.000,00.

5. Obblighi a carico dell'Istituto Scolastico

L'Istituto Scolastico, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a. non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- b. inserire la "Clausola Broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative dell'Istituto Scolastico;
- c. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio, nonché tutti gli atti e i documenti completi ed aggiornati necessari etc.

6. Prerogative dell'Istituto Scolastico

Restano di esclusiva competenza dell'Istituto Scolastico:

- a. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;

- b. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Istituto Scolastico;
- d. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

7. Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, potrà avvenire anche per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Istituto Scolastico, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato.

8. Responsabilità per inadempimento e risoluzione anticipata.

Qualora l'incarico non sia espletato in conformità alla presente convenzione, l'Istituto Scolastico si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata A/R.

La risoluzione del rapporto avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker.

9. Durata dell'incarico

L'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e resterà in vigore per anni 4 (quattro). L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni. Si precisa che, in ogni caso, resterà in carico al broker la gestione dei contratti di assicurazione stipulati durante l'incarico, compresi eventuali rinnovi/proroghe e/o rinegoziazioni degli stessi.

Alla scadenza naturale dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Istituto Scolastico, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 180 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all'amministrazione.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art.109 del D. Lgs. n. 209/2005.

10. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine, si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Infine, per consentire l'esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti.

11. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

- a. Nell'esecuzione del presente Incarico, le Parti si impegnano a ottemperare, ciascuna per gli obblighi di propria competenza, ad ogni prescrizione del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali.
- b. Le Parti assicurano che i dati raccolti e trattati in esecuzione del presente Incarico saranno conservati e archiviati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Normativa Privacy e che non saranno divulgati o resi accessibili se non alle persone, agli organi e agli enti che su di esse esercitano funzioni di vigilanza ovvero in presenza di una richiesta legittima delle competenti Autorità amministrative o giudiziarie. Le parti si impegnano inoltre a trattare tali dati esclusivamente per finalità attinenti allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, con esclusione di qualsiasi, ulteriore e diversa finalità.
- c. Ciascuna delle parti, reciprocamente informata dei diritti garantiti dalla Normativa Privacy, presta reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali forniti per le finalità di cui all'Incarico.

d. L'Istituto Scolastico fornisce il consenso per finalità di marketing operativo e strategico e di trasmissione della documentazione in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica istituzionale e, con riferimento a tutti i contratti in corso e futuri; sarà sua cura comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

12. Foro competente

Per eventuali controversie il Foro competente è quello del luogo dove ha sede legale l'istituto scolastico.

13. Revisione dei prezzi

Come già anticipato nel precedente art. 4, il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario per l'Istituto Scolastico, né presente né futuro, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato (clausola di brokeraggio), sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali verranno stipulati i futuri contratti assicurativi. Pertanto, per la specifica natura dell'appalto, non è prevista la revisione prezzi.

14. Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché a ogni altra disposizione legislativa applicabile.

Portomaggiore 28/07/2026

Il Dirigente Scolastico

Enrico Bertoli

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce documento cartaceo e la firma autografa